

L'ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO LATERANENSE DIECI ANNI DI CAMMINO

SOMMARIO: 1. Un positivo passaggio epocale – 2. Le questioni fondamentali in gioco – 3. Le indicazioni per il futuro

1. UN POSITIVO PASSAGGIO EPOCALE

1.1 Con la firma del 18 febbraio 1984 a Villa Madama è nata una nuova epoca nei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia. In effetti, se pure formalmente fu stipulato un Accordo di revisione del Concordato Lateranense, sostanzialmente si trattò della stipulazione di un vero «nuovo» Concordato.

Prima ancora di un cambiamento della regolamentazione di diverse materie, nuova fu l'ispirazione e nuovo l'impianto.

Questa novità nacque in particolare dal rinnovamento dei rapporti tra Chiesa e Stato sancito dal Vaticano II e dai principi fondamentali propri della Costituzione della Repubblica Italiana, tanto che il nuovo Concordato può ritenersi figlio della Costituzione e del Vaticano II.

Il Concilio insegna che la Chiesa e la comunità politica da un lato sono indipendenti e autonome l'una dall'altra perché hanno origine, natura e finalità del tutto diverse, dall'altro che i loro rapporti dentro l'unica società in cui vivono debbono ispirarsi non all'ignoranza reciproca o, peggio, all'ostilità, ma piuttosto alla corretta collaborazione: essendo, infatti, sia la Chiesa sia la comunità politica a servizio della promozione integrale delle persone umane, sia pure sotto profili differenti, tanto meglio realizzeranno tale compito quanto più collaboreranno tra loro secondo forme da precisarsi in relazione alle diverse circostanze di tempo e di luogo.

Lo spirito animatore della Costituzione Italiana, da cui è nato il nuovo Stato democratico-sociale, si connette, a sua volta, al principio del valore assoluto ed originario della persona umana, con i suoi inviolabili diritti e con la sua immediata natura sociale. Da qui il riconoscimento del diritto fondamentale alla libertà religiosa dei singoli e dei gruppi e, nell'ambito del rispetto del pluralismo delle istituzioni, l'accettazione e la dovuta valorizzazione di ogni realtà sociale con cui si viene a contatto, con le corrispondenti conseguenze giuridiche.

1.2 Nell' '84 si è così abbandonata una configurazione del Concordato come difesa e rivendicazione delle reciproche posizioni, in una logica di privilegi e concessioni, e si è dato inizio ad un tipo di Concordato inteso come patto di libertà in vista di una sana e sincera cooperazione vicendevole. La Costituzione repubblicana e il Vaticano II hanno fatto maturare una concezione diversa di Concordato: esso viene valutato come lo strumento opportuno attraverso cui la Chiesa e lo Stato, in un clima di assoluto rispetto e tutela della reciproca libertà ed indipendenza, individuano le forme atte a collaborare proficuamente, ciascuno secondo la propria finalità, a servizio della dignità della persona umana e della comunità in cui essa vive.

Dentro questo quadro, allora, possiamo e dobbiamo in tutta verità affermare che l'Accordo dell'84 è realmente *nuovo*, senza dubbio nei suoi contenuti, ma prima ancora e a livello fondamentale nella sua impostazione, nei principi basilari, nel suo motivo ispiratore!

Il presupposto da cui si parte è, quindi, la chiara distinzione dei due ordini, lo spirituale e il temporale, nel solco della tradizione del pensiero cristiano fondata già nel «rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mt 22,21); ma distinzione che non significa reciproca indifferenza, disinteresse o, peggio, opposizione. In ragione del fine comune che è il servizio alla dignità della persona umana, la distinzione si traduce in proficua e ricercata collaborazione per la tutela e lo sviluppo della vera e piena libertà degli individui come dei gruppi, della comunità civile come di quella religiosa. L'accordo di revisione del Concordato Lateranense si può a ragione definire «Patto di libertà e di cooperazione».

È questa, se vogliamo, «la funzione simbolica» del Concordato, ossia il suo messaggio di insieme, la sua qualifica più profonda e la sua novità più reale, al di là e prima ancora della somma dei contenuti normativi. Risulta, del resto, molto facile rintracciare questa nuova funzione simbolica nell'art. 1 del testo, che si presenta come lo spirito informatore dell'Accordo ed il supremo criterio

ermeneutico di tutta la revisione: «La Repubblica Italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese».

1.3 In questa luce, allora, dieci anni dopo possiamo dare un giudizio fondamentalmente positivo.

Per la verità, dieci anni sono tanti e pochi insieme; pochi soprattutto se consideriamo l'importanza della posta in gioco e la delicatezza della traduzione in pratica dell'intesa stipulata.

Tuttavia ben a ragione si può esprimere una soddisfazione di massima.

Ricordiamo che contestualmente alla firma del 18 febbraio '84 la Presidenza della CEI diffondeva una dichiarazione che costituisce ancora oggi uno dei migliori commenti al nuovo patto. In particolare essa offriva e offre anche oggi un'acuta lettura critica ed interpretativa di quell'articolo 1 che rappresenta l'anima di tutta la revisione, sottolineando soprattutto la prospettiva di sana collaborazione come il punto di vista che sta più a cuore ai pastori della Chiesa italiana. Così scrive, tra l'altro, la Presidenza della CEI: «Il nuovo accordo, all'articolo 1, dopo aver riaffermato che 'lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani', impegna al pieno rispetto di tale principio ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese'. È questa una affermazione assai importante, per la quale la Conferenza Episcopale Italiana ha dato il deciso contributo di sua competenza nelle fasi dell'elaborazione del testo, lieta ora che il contributo sia stato accolto... Con nuovo impulso pertanto la Chiesa italiana, nel rispetto della sua originale missione e delle prerogative dello stato democratico, e nella volontà di reciproca collaborazione, assicura per parte sua l'impegno di difendere e di promuovere i valori umani che stanno alla base di una moderna convivenza civile... Convinti che il futuro della società si giocherà per tanti aspetti proprio su queste frontiere, i Vescovi si attendono perciò coerenti sviluppi dell'impegno di collaborazione per il bene del Paese, significativamente espresso nell'articolo 1 dell'accordo. Per parte loro si dicono pienamente disponibili, nell'ambito delle proprie competenze, a ogni forma di leale e costruttivo confronto con le istituzioni civili a tutti i livelli, anche valorizzando gli spazi opportunamente aperti per una qualificata espressione della loro Conferenza nazionale e delle sue articolazioni regionali».

Risulta evidente il giudizio positivo con cui la Chiesa italiana accoglieva il nuovo patto tra Santa Sede e Stato, ma insieme anche

la netta e lucida convinzione che non tutto era stato compiuto, anzi che il più rimaneva ancora da fare. Il Concordato veniva inteso e presentato come molto di più che un punto d'arrivo: esso si poneva innanzi tutto come punto di partenza per un cammino nuovo che, se voleva essere – pur nelle inevitabili difficoltà – felice e produttivo, avrebbe dovuto mantenersi nel solco che la riforma aveva tracciato: la via della libertà e della cooperazione.

1.4 Dieci anni dopo, il cammino non è stato interrotto e possiamo ritenere che ci si è mantenuti sulla pista disegnata. Ecco perché il giudizio è positivo. Certamente molto rimane ancora da fare; anche oggi non possiamo e non dobbiamo sentirci arrivati: il traguardo non è stato tagliato né mai può esserlo: ogni giorno si tratta di ricominciare a camminare nella logica della collaborazione rispettosa della libertà, ma sinceramente impegnata per raggiungere frutti comuni.

1.5 Possiamo dire che soprattutto dal punto di vista ecclesiale questi dieci anni hanno registrato una «maturazione» complessiva.

I valori connessi con la riforma hanno fatto emergere un'immagine e una realtà di Chiesa più conforme alla sua natura profonda e più in linea con la buona novella del Vangelo: una Chiesa, perciò, più credibile.

Si tratta di una Chiesa che si presenta più limpidamente come mistero di comunione, dentro cui tutti sono chiamati ad una reale partecipazione e ad una effettiva corresponsabilità.

La Chiesa recupera meglio il bene supremo della sua libertà, quella «*libertas Ecclesiae*» che è la forma storica della perfetta realizzazione della libertà religiosa, principio cardine nelle relazioni tra comunità ecclesiale e comunità politica. Una libertà che è dono perché consente di essere meglio se stessi, anche se espone al rischio; ma la Chiesa accetta con coraggio, oggi, questa sfida, per essere in modo sempre più trasparente il mistero di salvezza che rappresenta nel mondo.

Una Chiesa più libera si pone più coerentemente a servizio dell'uomo per promuovere il suo vero bene, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali e nell'intero Paese che è la Nazione Italiana.

La revisione concordataria, non offrendo – a differenza della disciplina precedente – nulla di preconstituito, di previamente e automaticamente garantito, consente alla Chiesa di inserirsi più direttamente nel vissuto della società per proporre dall'interno il suo dono, per far lievitare tutti i valori individuali e sociali dello spirito umano, per «guadagnare» sul campo fiducia e condivisione della sua esperienza.

2. LE QUESTIONI FONDAMENTALI IN GIOCO

2.1 Quelli che possono essere considerati i nodi cruciali della nuova normativa concordataria, e cioè: la disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici (art. 7), la regolamentazione del matrimonio (art. 8) e l'insegnamento della religione cattolica (art. 9) hanno compiuto sostanzialmente un buon cammino di attuazione e di sviluppo.

2.2 In particolare, nel quadro della tematica degli enti e dei beni ecclesiastici, il cambiamento di regime sancito nel sistema di sovvenire alle necessità della Chiesa si è rivelato realmente assai profondo, tanto da essere indicato da più parti come una delle novità sostanziali più significative del nuovo Concordato.

La Santa Sede, in effetti, in pieno accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, ha colto l'occasione offertale dal negoziato per la revisione del Concordato lateranense, per obbedire alla indicazione del Concilio Vaticano II tesa al superamento del vetusto e problematico sistema beneficiale, a cui era collegato in Italia l'intervento diretto e organico dello Stato attraverso il versamento dei cosiddetti «assegni supplementari di congrua».

Il sistema che è sorto può, invece, ben a ragione essere definito come caratterizzato dall'auto-finanziamento della Chiesa semplicemente agevolato dallo Stato, attraverso il contributo incanalato dei fedeli e di tutti i cittadini di buona volontà. Le forme di agevolazione costituiscono un incentivo ulteriore per un apporto che, anche se non nasce necessariamente dalla condivisione di una fede religiosa, è almeno frutto della stima e dell'apprezzamento che la Chiesa saprà guadagnarsi nel generoso esercizio della sua missione in mezzo alla gente.

Emergono con evidenza, quindi, il ruolo decisivo affidato alla comunità cristiana, l'impegno di partecipazione e trasparenza che deve caratterizzare l'azione della Chiesa, il valore sociale della presenza e della missione della Chiesa nella nazione italiana.

Il tutto in un clima di piena libertà della Chiesa e dello Stato, ma insieme di convinta reciproca collaborazione.

Il nuovo sistema nasce proprio così, come segno concreto di questa collaborazione tra Stato e Chiesa nel promuovere il bene comune della nazione. La convinzione che sta alla base è che il vero Stato democratico-sociale, alla luce dell'art. 3 della Costituzione, è quello che non solo proclama i diritti dei cittadini, ma si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il nuovo sistema di sostegno economico alla Chiesa è una delle vie possibili per rimuovere detti ostacoli: salvaguarda la laicità dello Stato, ma non lo rende estraneo alle aspirazioni anche religiose dei cittadini.

La svolta rispetto al passato non è di poco conto: i cambiamenti sono stati radicali.

2.2.1 Sono noti i due canali che la riforma predispone per orientare la volontà di cittadini e fedeli di contribuire al sostegno economico della Chiesa: la destinazione dell'otto per mille del gettito complessivo Irpef e le offerte liberali eventualmente deducibili.

Per quanto concerne il canale dell'otto per mille, possiamo registrare con soddisfazione e gratitudine come finora la larga maggioranza dei cittadini che hanno espresso una scelta abbia firmato in favore della Chiesa cattolica. Non dimentichiamo il significativo valore civile della possibilità data ad ogni contribuente di destinare l'otto per mille: è uno strumento di democrazia partecipata, un'espressione di libertà fiscale, una qualificata spinta all'internazionalizzazione dell'Italia (vedi gli aiuti al Terzo Mondo), una valorizzazione del pluralismo religioso (vedi la possibilità di destinare l'otto per mille anche ad altre confessioni religiose), un prezioso stimolo alla stessa Chiesa cattolica perché con coerenza e trasparenza dimostri di vivere davvero ciò che predica.

Altrettanto valide sono le motivazioni sul piano ecclesiale: si tratta di un gesto coerente con la propria fede, di una testimonianza che si fa comunione concreta con altri fratelli in Cristo, di un'ulteriore occasione per partecipare alle attività caritative, religiose e di pace che la Chiesa svolge in Italia e nel mondo.

2.2.2 Le offerte deducibili non registrano un andamento così positivo come quello dell'otto per mille. Tuttavia si sta diffondendo sempre più una mentalità di partecipazione e corresponsabilità ecclesiale che porta i fedeli a prendere coscienza viva delle necessità della Chiesa e a contribuirvi generosamente anche attraverso un diretto coinvolgimento economico. Risulta, poi, che pure numerose persone non dichiaratamente praticanti o «non credenti» hanno donato con generosità alla Chiesa: il loro contributo dimostra fiducia e stima per l'azione pastorale e sociale della Chiesa cattolica nel nostro Paese, in particolare per il servizio che i sacerdoti con tenacia e dedizione rendono ogni giorno alla gente, soprattutto ai giovani, ai malati, ai bisognosi. Anche questo è consolante e provoca la Chiesa ad una sempre maggior fedeltà alla sua missione, nonché ad una coerente trasparenza nell'utilizzo dei beni economici che le sono destinati.

2.2.3 La Chiesa cattolica stessa, grazie a queste nuove realtà concordatarie, è stata sollecitata anche a livello istituzionale a operare cambiamenti di organizzazione e di presenza nella società, tra cui possiamo rammentare come particolarmente significativi: l'introduzione di strumenti e modalità nuove per una effettiva trasparenza delle gestioni e per una reale partecipazione e corresponsabilità di tutti i fedeli alla vita della Chiesa (consigli affari economici parrocchiali e diocesani, pubblicazione di bilanci e rendiconti, coinvolgimento di fedeli laici a livello di responsabilità effettive, ecc.); un'amministrazione più razionale dei beni ex beneficiari trasferiti agli istituti diocesani per il sostentamento del clero; un impiego delle risorse messe a disposizione che privilegi i servizi diretti (per esempio: locali e strumenti per la catechesi e l'accoglienza, per l'assistenza alle persone e alle famiglie, per interventi di promozione sociale e di recupero) e l'attenzione alla solidarietà sul piano nazionale e internazionale (interventi caritativi nel Paese e nel Terzo mondo); un aggiornamento a livello di modi e mezzi per la comunicazione, esplorando meglio anche le potenzialità offerte dalla via pubblicitaria e dal marketing diretto.

2.3 L'accordo sulla materia matrimoniale, per quanto limitato a causa di alcune scelte statuali non condivisibili da parte della Chiesa, è prezioso e utile al fedele-cittadino che vede al suo matrimonio sacramento immediatamente riconosciuti gli effetti civili. Certamente i vantaggi sarebbero stati maggiori se l'accordo avesse interessato tutti gli aspetti del matrimonio, fondamento della famiglia.

In merito all'art. 8 occorre rammentare che, mentre la CEI ha emanato già nel 1990 il suo Decreto Generale sul matrimonio canonico in attuazione della normativa concordataria, siamo ancora in attesa dell'approvazione della legge matrimoniale civile per cui tre articoli del Decreto CEI (nn. 30, 31 e 32) sono ancora sospesi.

2.4 Pur con alcuni limiti e con diverse difficoltà – ancora oggi – in chiave attuativa, anche l'art. 9 sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche statali risulta positivo. Se rispettato nelle sue autentiche finalità esso risulterà sempre più d'aiuto alla Chiesa nella sua attività pastorale e di promozione umana e allo Stato nel suo dovere di promuovere la formazione integrale del cittadino.

2.5 Certamente oggi, dieci anni dopo l'84, la situazione non solo è mutata, ma per tanti versi possiamo dire «rivoluzionata». Oggi è molto cambiato lo scenario generale e i dettagli di quadro

che riguardano più da vicino la tematica concordataria: il clima socio-politico è ben diverso e molto più fluido; diverse normative civili che riguardano i profili della relazione con la Chiesa (es.: le modalità e gli obblighi della dichiarazione dei redditi) sono in rapida evoluzione; molti comportamenti e atteggiamenti verso la Chiesa cattolica (specie verso i soggetti istituzionali che la rappresentano) sono sempre più ampiamente articolati. Cominciano a manifestarsi qua e là in modo meno sfumato e più diretto pregiudizi e ostruzionismi nei confronti della Chiesa cattolica che è in Italia. Inoltre arrivano sintomi da vari Paesi europei di una allarmante indifferenza, se non di un rifiuto, verso gesti di appartenenza – e di sostegno economico – all'istituzione religiosa. La fortissima autonomia di giudizio e decisionale che sembra nei fatti essere elemento costitutivo primordiale di gran parte dei soggetti ecclesiali, semplici o complessi che siano (singoli sacerdoti o laici, organismi collegiali di varia natura e tipologia, aggregazioni di varia fisionomia), è oggettivo ostacolo da superare perché possano esserci reale circolazione e conseguente sedimentazione della informazione sul tema religioso-ecclesiale, troppo spesso soggetto invece ad interpretazioni «dietrologiche» sussurrate e raramente esplicitate in modo diretto. Da ultimo basti prendere atto della nascita di quella che è ormai da tutti chiamata «Seconda Repubblica».

2.6 L'intento della Chiesa, coerentemente a quanto compiuto nel cammino di questi dieci anni, è quello di proseguire con coerenza e coraggio nella linea tracciata.

L'esigenza più forte è di poter continuare, migliorare ed approfondire una vera e proficua collaborazione con la comunità politica per il bene di tutto il Paese. Occorre promuovere le capacità di Chiesa e Stato di presenza, di dialogo, di proposta in tutti i campi, soprattutto dove maggiormente lo richiede la promozione dell'uomo; si tratta di valorizzare e dar vita allo spirito dell'accordo, di riempirlo di contenuti reali, di mandarne ad effetto la carica di provocazione; si tratta di sapere ogni giorno guardare avanti, di rispondere all'invito alla responsabilità insito nel testo e nell'ispirazione del Concordato, di accettare la fatica della collaborazione cercando anche di provocarla e richiamarla nel «partner» quando l'impegno si allentasse o dileguasse, senza demordere mai.

Ritorna sempre come criterio ermeneutico la «cifra» del punto di partenza di un cammino esigente ma affascinante, le cui coordinate già conosciamo ma che deve vedere ancora da parte di tutti energie fresche e disponibilità mai spente.

3. LE INDICAZIONI PER IL FUTURO

3.1 L'Accordo del 18 febbraio 1984 apre la possibilità di nuove prospettive di sviluppo del principio della bilateralità, non solo a livello concordatario, ma anche attraverso lo strumento specifico delle intese: «Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana» (art. 13).

Quali possano essere le materie oggetto di tali ulteriori confronti e di determinazioni su cui le due parti converranno non è facile prevedere. Ci situiamo comunque nell'ambito di quelle che la dottrina tradizionalmente definisce come «*res mixtae*», riguardanti cioè un interesse comune e differenziato dell'ordinamento statale e di quello ecclesiale; una prima indicativa idea è offerta dalla Dichiarazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, contestuale alla firma dell'accordo: «Restano fuori dall'esplicita normativa dell'accordo oggi siglato aree significative di problemi nuovi e urgenti, quali la promozione della vita e della famiglia, l'educazione sanitaria e i servizi socio-sanitari e assistenziali, la lotta contro le nuove forme di emarginazione, le iniziative per la gioventù, la qualificazione dei mezzi della comunicazione sociale, la promozione del volontariato interno e internazionale, l'impegno per il terzo mondo e per la pace, la valorizzazione del territorio e della sua cultura».

Al di là comunque dell'individuazione pratica degli ambiti in cui attualizzare il programma di cooperazione nella libertà, ci pare determinante l'indicazione di metodo, la quale proviene sempre dall'ispirazione di fondo del nuovo accordo: non più una visione statica dei rapporti, cristallizzata in uno strumento che vuole definire e, in qualche modo, isterilire le competenze concorrenti su un presupposto di esclusività; al contrario, una visione dinamica impostata da uno strumento che, sulla base di una rispettata autonomia dei due enti, vuole promuovere un ritrovarsi degli intenti che, attraverso gli apporti peculiari di ciascuno, concordi e arricchisca l'azione comune per il vantaggio dei singoli e di tutti.

Così viene ulteriormente precisato il valore della reciproca collaborazione: esso è il principio cardine e il metodo di sviluppo delle relazioni tra istituzioni statali ed ecclesiastiche, che implica e determina un fascio di rapporti a diversi livelli, con modalità ed espressioni formali differenziate in ragione delle singole materie e degli interessi in gioco. Non si determina così una unione o confusione di ruoli tra Stato e Chiesa, ma una cospiranza di azioni e competenze distinte ma complementari.

Il futuro del nuovo Concordato è quindi affidato all'attuazione del suo spirito anche attraverso le necessarie integrazioni di quanto già è stato stipulato.

3.2 Recentemente si è proceduto ad una prima attuazione dell'intesa prevista dall'art. 10 sul riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici. In effetti, la Repubblica Italiana e la Santa Sede hanno concordato nel considerare, oltre alla Teologia, disciplina ecclesiastica ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25.5.1985 n. 121, la disciplina «Sacra Scrittura». I titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline di Teologia e di Sacra Scrittura conferite nelle Facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studio seguito, a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità di insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità di insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l'interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla Facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede.

Si sta, invece, ancora lavorando all'altra decisiva intesa, quella sui beni culturali.

La speranza di tutti e l'augurio comune è che si continui a percorrere con coerenza e buona volontà la strada maestra della libertà e della collaborazione intrapresa dieci anni fa.

LUIGI MISTÒ
Conferenza Episcopale Italiana
Circonvallazione Aurelia 50, Roma